

Regolamento Generale di Ateneo

...omissis...

DISCIPLINA PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

Articolo 43 – Oggetto

1. Il presente Capo disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche nei seguenti organi:

- a) Senato Accademico;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Comitato di gestione degli impianti sportivi universitari (CUS);
- d) Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità (ARDSU);
- e) componente elettiva nel Consiglio degli studenti;
- f) consigli dei dipartimenti;
- g) consigli dei corsi di studio;
- h) Nucleo di valutazione.

Articolo 44 – Rappresentanze

1. Il numero delle rappresentanze da eleggere negli organi di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g) dell'articolo 43 è stabilito secondo quanto indicato ai seguenti commi del presente articolo.

2. Nel senato accademico il numero dei rappresentanti da eleggere è pari a quattro; nel consiglio di amministrazione è pari a due; nel consiglio degli studenti è pari a 25; nel comitato di gestione degli impianti sportivi universitari (CUS) è pari a due; nel consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità (ARDSU) è pari a sette.

3. Nel Consiglio degli studenti il numero di rappresentanti da eleggere per ciascuno dei sei settori culturali in cui sono inquadrati i dipartimenti in base all'allegato di cui all'articolo 22, comma 14, dello statuto è determinato, al momento dell'indizione delle elezioni, in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti ai dipartimenti del settore culturale.

4. Nei consigli di dipartimento il numero dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio (laurea e laurea magistrale) da eleggere è pari al quindici per cento di tutti i componenti del consiglio, arrotondato all'intero superiore.

5. Nei consigli dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico il numero dei rappresentanti degli studenti è pari a sei; tale numero è elevato a otto qualora il numero totale degli iscritti sia superiore a mille. Nei consigli di corso di laurea magistrale il numero dei rappresentanti degli studenti è pari a quattro; tale numero è elevato a sei qualora il numero totale degli iscritti sia superiore a cinquecento. Nei consigli dei corsi di studio aggregati il numero totale dei rappresentanti degli studenti eleggibili è pari alla somma dei rappresentanti eleggibili nei singoli corsi di studio facenti parte dell'aggregazione.

Articolo 45 – Elettorato attivo e passivo

1. Per le elezioni delle rappresentanze negli organi di cui all'articolo 44 hanno diritto al voto gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'ateneo nell'anno accademico durante il quale si svolgono le elezioni. Hanno inoltre diritto al voto gli studenti in regola con il pagamento delle tasse che sono preiscritti ad un corso di laurea magistrale o comunque quelli che sono iscritti ai corsi di transizione per acquisire l'accesso ad un corso di laurea magistrale.

2. Per le elezioni delle rappresentanze negli organi di cui all'articolo 44 sono eleggibili gli studenti regolarmente iscritti da un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di studio aumentata di uno ad un corso di studio dell'ateneo che non sono stati rappresentanti nell'organo accademico negli ultimi due mandati precedenti l'elezione. Sono inoltre eleggibili gli studenti in

regola con il pagamento delle tasse che sono prescritti ad un corso di laurea magistrale ed hanno acquisito i requisiti necessari per il relativo accesso.

3. Per l'elezione dei rappresentanti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione hanno inoltre diritto all'elettorato attivo e passivo gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che si costituiranno in unico collegio elettorale con gli studenti di cui ai commi 1 e 2. Sono esclusi dal solo elettorato passivo i dottorandi in regime di proroga ovvero coloro che hanno terminato il corso e sono in attesa di sostenere l'esame finale.

4. Per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio degli studenti gli studenti in possesso dell'elettorato attivo, sono suddivisi in un numero di collegi pari al numero dei settori culturali in cui sono inquadrati i dipartimenti in base all'allegato di cui all'articolo 22, comma 14, dello statuto e in base all'afferenza dei singoli corsi ai dipartimenti, o, nel caso di corsi interdipartimentali, al dipartimento di riferimento.

5. Per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di dipartimento hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti con i requisiti di cui ai commi 1 e 2 iscritti ai corsi di studio afferenti ai relativi dipartimenti, o, nel caso di corsi interdipartimentali, al dipartimento di riferimento.

6. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di studio hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti con i requisiti di cui ai commi 1 e 2. Qualora i consigli di corso di studio risultino aggregati, hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti con i requisiti di cui ai commi 1 e 2 iscritti ai medesimi corsi, riuniti in un unico collegio elettorale.

Articolo 46 – Elenchi dei votanti

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici sul sito web dell'ateneo, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni.

2. Eventuali omissioni o indebite inclusioni negli elenchi possono essere segnalate da qualunque membro del corpo elettorale secondo le modalità ed i termini indicati all'articolo 63. Eventuali meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno stesso delle votazioni.

Articolo 47 – Sistema elettorale

1. L'elezione delle rappresentanze di cui all'articolo 43, lett. a), b), c), d), e), f), g) si svolge sulla base di candidature ufficiali presentate mediante liste tra loro concorrenti, tranne che nei casi seguenti, per i quali l'elezione si svolge sulla base di candidature individuali con sistema di voto maggioritario:

- corsi di laurea che non raggiungono i 200 iscritti;
- corsi di laurea magistrale che non raggiungono gli 80 iscritti;
- corsi aggregati e le lauree magistrali a ciclo unico che non raggiungono i 280 iscritti.

Articolo 48 – Presentazione delle liste elettorali

1. Possono presentare le liste elettorali gli studenti in possesso di elettorato attivo per ciascun organo da eleggere secondo quanto indicato all'articolo 45 del presente Capo.

2. Ciascuna lista, comprendente le candidature e le relative sottoscrizioni di sostegno, deve essere presentata da uno studente (presentatore di lista) che deve consegnare, entro la data fissata dal provvedimento di indizione delle elezioni, una dichiarazione di presentazione della lista, dal medesimo sottoscritta. All'atto della presentazione, in caso di assenza o impedimento del presentatore della lista, la dichiarazione può essere depositata da altra persona, purché munita di apposita delega e di copia del documento d'identità del presentatore assente, pena la non accettazione della stessa. La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere:

- a) una sigla o una breve denominazione di non più di cinquanta caratteri atti ad identificare la lista;
- b) il nominativo del presentatore di lista con indicato recapito personale ai fini di eventuali comunicazioni;
- c) un numero di candidature non superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere in seno all'organo cui concorre la lista, anche al fine di assicurare le eventuali sostituzioni;
- d) le dichiarazioni di accettazione di candidature di ciascun candidato;

e) l'elenco di coloro che sostengono la lista con le relative sottoscrizioni.

3. Il presentatore di lista e i sottoscrittori devono essere titolari dell'elettorato attivo dell'organo.

4. Ogni dichiarazione di presentazione di lista deve essere sottoscritta, a pena nullità della stessa, - per l'elezione dei rappresentanti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel comitato di gestione degli impianti sportivi universitari (CUS) e nel consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità (ARDSU), da un minimo di cento ad un massimo di duecento studenti aventi diritto al voto nel relativo organo;

- per l'elezione dei rappresentanti nel consiglio degli studenti, da un minimo di cinquanta ad un massimo di cento studenti aventi diritto al voto per ciascun collegio elettorale;

- per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di dipartimento, da un minimo di venti ad un massimo di quaranta studenti aventi diritto al voto;

- per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di corso di studio, da un minimo di dieci ad un massimo di venti studenti aventi diritto al voto.

5. Le dichiarazioni di candidatura, così come le sottoscrizioni di cui ai commi precedenti, sono raccolte avvalendosi dell'autocertificazione di cui alla normativa vigente. Ogni sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, corso di studio di appartenenza e numero di matricola.

5 bis. Le dichiarazioni di candidatura di cui ai commi 2 e 8 del presente articolo devono contenere il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita del candidato. Nella dichiarazione è ammessa anche l'indicazione di eventuali soprannomi e/o pseudonimi, nei limiti in cui tendono a favorire l'identificazione del candidato.

6. Ogni studente può sostenere una sola lista per ciascun organo; qualora sottoscriva per più liste, è valida la sola firma relativa alla lista che sia stata depositata per prima.

7. Lo studente che presenta la propria candidatura per una lista non può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista per la quale si è candidato; qualora ciò si verifichi, la sottoscrizione di appoggio alla lista è nulla.

8. Nei casi per i quali non è prevista la presentazione di liste ai sensi dell'articolo 47, comma 1, è consentita la presentazione di candidature individuali. Ciascun candidato, o un suo delegato munito di copia del documento d'identità del candidato e sottoscritto dallo stesso, deve consegnare, entro la data fissata dal provvedimento di indizione delle elezioni, una dichiarazione di accettazione di candidatura. Ciascun candidato può indicare, a propria discrezione, il riferimento ad una delle liste presentate per le elezioni nel consiglio di dipartimento a cui afferisce il proprio corso di studio, previo consenso del presentatore della lista candidata.

9. Il controllo sulla regolarità delle candidature e sulle relative sottoscrizioni di appoggio alla lista è effettuato dalla commissione elettorale centrale. La commissione, su segnalazione da effettuarsi entro e non oltre i tre giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle liste, accerta, altresì, l'eventuale uso improprio di soprannomi e/o pseudonimi, in violazione del fine di facilitare l'individuazione del candidato.

9 bis. La commissione elettorale centrale, accertata la correttezza e l'ammissibilità delle liste e delle candidature presentate, comunica agli interessati le liste e le candidature non ammesse, motivando il mancato accoglimento, e quelle ammesse con riserva, indicando le modalità con cui rimuoverne i vizi.

10. Avverso le decisioni assunte dalla commissione di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla stessa commissione entro due giorni dalla notifica ai presentatori della lista.

11. Ultimate le operazioni di controllo, le liste e i nominativi di tutti i candidati ammessi alla competizione elettorale sono resi pubblici sul sito web dell'ateneo nonché su appositi manifesti affissi ai seggi elettorali.

12. Nel corso della competizione elettorale una lista elettorale può essere ritirata mediante apposita richiesta da parte del presentatore della lista stessa. Tale richiesta deve essere presentata agli uffici competenti per le procedure elettorali entro e non oltre sette giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle liste, pena il non accoglimento della richiesta stessa.

13. Nel corso della competizione elettorale possono essere ritirate anche singole candidature, mediante apposita richiesta da parte dell'interessato. In caso di candidatura associata ad una lista concorrente, è necessario che la richiesta sia comunicata formalmente al presentatore della lista stessa. Tale richiesta deve essere presentata all'ufficio competente per le procedure elettorali entro e non oltre sette giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle liste, pena il non accoglimento della richiesta stessa.

Articolo 49 – Rappresentanti di lista

1. I presentatori di ciascuna lista possono designare:

- a) un rappresentante e relativo supplente di lista per ciascun seggio elettorale;
- b) un rappresentante di lista e relativo supplente per ciascuna commissione per la propaganda elettorale di dipartimento;
- c) un rappresentante di lista e relativo supplente per la seduta di verifica dei risultati da parte della commissione elettorale centrale.

2. La designazione deve essere effettuata su appositi moduli predisposti dall'amministrazione, a pena nullità della designazione stessa.

3. Per i rappresentanti di lista nei seggi elettorali, la designazione può essere presentata presso l'ufficio competente per le procedure elettorali, non oltre le settantadue ore precedenti il giorno dell'insediamento del seggio, oppure direttamente ai presidenti di seggio il giorno dell'insediamento del seggio o la mattina del primo giorno delle elezioni, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto.

4. Per i rappresentanti di lista in ciascuna delle commissioni di propaganda elettorale, la designazione deve essere effettuata, presso l'ufficio competente per le procedure elettorali, non oltre il termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste elettorali e delle candidature.

5. Per la riunione della commissione elettorale centrale, la designazione del rappresentante di lista deve essere effettuata, presso l'ufficio competente per le procedure elettorali, non oltre le settantadue ore precedenti il giorno dell'insediamento del seggio.

6. In caso di presentazione della lista per elezioni in più consessi, non è consentita la designazione di più di un rappresentante per seggio.

7. Qualora le liste presentate nei vari organi risultino fra loro collegate, i presentatori delle liste relative agli organi di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) e b) del presente regolamento dovranno indicare il nominativo di un unico rappresentante di lista per le operazioni di scrutinio dei vari organi, purché quest'ultimo possieda il requisito di elettore iscritto ad uno dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento presso il quale svolge tale funzione.

Articolo 50 – Propaganda

1. Presso ogni dipartimento è istituita una commissione per la propaganda elettorale composta dal direttore o da un suo delegato, con funzioni di presidente, e da un rappresentante di ciascuna lista interessata. Tale commissione ha il compito di stabilire le modalità di svolgimento della propaganda elettorale, in conformità alla normativa vigente, di assegnare gli spazi per la propaganda stessa, di disciplinare l'uso delle aule per eventuali assemblee e la sospensione dell'attività didattica di cui al comma seguente.

2. Al fine di consentire lo svolgimento della propaganda elettorale, l'attività didattica, compresi gli esami di profitto e di laurea, è sospesa, per un minimo di tre ore ed un massimo di otto complessive, dal decimo giorno feriale precedente l'inizio delle votazioni e si conclude alle ore 12 del giorno precedente l'inizio delle votazioni.

Articolo 51 – Svolgimento delle elezioni

1. Le elezioni si svolgono in almeno due giorni feriali consecutivi, di norma nel periodo 15 marzo-15 maggio. Al fine di consentire agli studenti di esercitare il diritto di voto, nei giorni di votazione l'attività didattica è sospesa per un'ora durante la mattinata e per un'ora nel pomeriggio. I consigli di

dipartimento possono sospendere le lezioni per un periodo ulteriore di due ore nell'arco dei giorni di votazione.

Articolo 52 – Modalità di voto

1. L'elezione dei rappresentanti in tutti gli organi ha luogo a scrutinio segreto e voto limitato.
2. L'elezione dei rappresentanti degli studenti in ogni organo prevede una scheda apposita.
3. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e i voti di preferenza sono limitati ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun organo, con arrotondamento all'intero superiore fino ad un massimo di quattro preferenze.
4. Il voto di lista è validamente espresso, contrassegnando il quadratino in corrispondenza della denominazione della lista o contrassegnando la denominazione della lista stessa. Solo per il senato accademico, il consiglio di amministrazione dell'Università, il comitato di gestione degli impianti sportivi universitari, il consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità (Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario) e il consiglio degli studenti, il voto di preferenza è validamente espresso tracciando un segno sul quadratino a fianco del nominativo del candidato della lista prescelta e prestampato sulla scheda o direttamente sul nominativo del candidato stesso. Per i consigli di dipartimento e per i consigli dei corsi di studio, il voto di preferenza è validamente espresso scrivendo, nelle apposite righe tracciate, sotto la denominazione della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome o il solo eventuale soprannome e/o pseudonimo dei candidati preferiti compresi nella lista medesima. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore può scriverne uno solo, salvo che vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
5. Qualora l'elettore non contrassegni alcuna lista, ma esprima preferenze per uno o più candidati, contrassegnando il relativo quadratino e/o nominativo prestampato ovvero trascrivendo il nominativo nelle apposite righe tracciate sotto la denominazione della lista di appartenenza, si intende che abbia votato validamente la lista alla quale appartengono i candidati prescelti.
6. Nel caso di elezioni di rappresentanze nei consigli dei corsi di studio, a candidature individuali, il voto di preferenza è validamente espresso scrivendo, nelle apposite righe tracciate nella scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati prescelti, ovvero, il solo eventuale soprannome e/o pseudonimo. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore può scriverne uno solo, salvo che vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Articolo 53 – Casi di nullità

1. Sono dichiarati nulli i voti di preferenza:
 - a) riferiti a candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
 - b) solo per il senato accademico, il consiglio di amministrazione dell'Università, il consiglio degli studenti, il comitato di gestione degli impianti sportivi universitari, il consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità (Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario) espressi in eccedenza rispetto a quanto previsto dal precedente articolo, seguendo l'ordine dei candidati presentato dalla lista;
 - c) indicati dall'elettore in eccedenza rispetto al numero delle preferenze esprimibili che dovranno essere pari alle righe riportate sulla scheda;
 - d) se il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

La nullità dei voti di preferenza e le eventuali contestazioni sugli stessi non determinano necessariamente la nullità della scheda, la quale rimane valida agli effetti del voto di lista. Inoltre, qualora l'elettore contrassegni una lista, ma esprima una o più preferenze per candidati appartenenti a liste diverse da quella contrassegnata, è valido soltanto il voto di lista.

2. Sono dichiarate nulle le schede che:
 - a) presentano contrassegni su più liste;
 - b) presentano segni, scritte o espressioni che, in modo inoppugnabile ed inequivocabile, siano idonei a palesare la volontà dell'elettore a far riconoscere la propria identità;

- c) non sono quelle fornite dall'amministrazione e vidimate dal seggio;
- d) non contengono voto di lista, ma contengono preferenze per candidati appartenenti a liste diverse da quella in corrispondenza della quale sono stati indicati;
- e) nel caso di cui all'articolo 48, comma 8, presentino esclusivamente riferimento alla lista cui il candidato si è collegato, ferma restando la validità della scheda nel caso, invece, in cui viene riportata l'indicazione del candidato contestualmente al riferimento alla lista cui lo stesso è collegato.

Articolo 54 – Quorum per la validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 10% degli aventi diritto.
2. Se per uno o più collegi elettorali il quorum richiesto non è raggiunto non si procede alle operazioni di scrutinio e le votazioni sono ripetute nei dodici mesi successivi alla conclusione della procedura elettorale per una sola volta, fatto salvo quanto previsto all'articolo 62.
3. La mancata designazione dei rappresentanti non pregiudica la validità della composizione degli organi interessati, purché il numero dei componenti sia pari alla metà più uno.

Articolo 55 – Seggi elettorali

1. Il rettore, con proprio decreto, costituisce le commissioni di seggio composte da un presidente e da almeno due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario attribuite dal presidente, e relativi supplenti.
2. Il presidente, il segretario e lo scrutatore sono scelti tra il personale tecnico-amministrativo sorteggiato tra coloro che risultano iscritti nell'apposito elenco depositato presso l'ufficio competente per le procedure elettorali. Nel caso in cui il personale sorteggiabile non risulti sufficiente a ricoprire il numero degli scrutatori necessari, per la parte residua questi saranno individuati dall'ufficio competente per le procedure elettorali tra il personale tecnico amministrativo in servizio presso l'ateneo.
3. Per la validità delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno due componenti del seggio, tra i quali o il presidente o il segretario.

Articolo 56 – Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo mediante:
 - a) la consegna ad uno dei componenti del seggio, da parte dell'elettore, di un documento di riconoscimento avente valore legale ai fini dell'accertamento dell'identità personale dell'elettore;
 - b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nel registro dei votanti;
 - c) la consegna all'elettore, da parte di uno dei componenti del seggio, delle schede elettorali;
 - d) l'apposizione della firma da parte di uno dei membri del seggio sul registro dei votanti comprovante l'avvenuta consegna delle schede elettorali;
 - e) il ritiro dell'elettore nella cabina per esprimere il voto utilizzando la penna che gli è consegnata dai componenti del seggio;
 - f) la successiva chiusura delle schede elettorali ad opera dell'elettore;
 - g) la riconsegna delle medesime ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurle nelle apposite urne;
 - h) la verifica da parte di un componente del seggio dell'avvenuta votazione e la contestuale restituzione del documento d'identità.

Articolo 57 – Scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed hanno inizio dopo la conclusione delle votazioni. Si procede allo scrutinio seguendo l'ordine dettato dal verbale.

Articolo 58 – Risultati elettorali

1. Per il sistema di voto a liste concorrenti, fatta eccezione per i consigli dei corsi di studio aggregati, la commissione elettorale centrale procede come segue:

- verifica del raggiungimento del quorum di validità previsto per ciascun organo;
- aggregazione dei voti;
- determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista e della cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi di lista ottenuti dalla lista stessa. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi riportati dal singolo nominativo più la cifra elettorale della lista di appartenenza.

2. Per l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... tante volte quanto è il numero dei rappresentanti da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati disponibili, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. Per ciascun organo, la commissione proclama eletti quei candidati di ciascuna lista che hanno riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, i candidati che precedono nell'ordine di lista.

3. Per il sistema di voto a liste concorrenti nei consigli dei corsi di studio aggregati, la commissione elettorale centrale procede come segue:

- verifica il raggiungimento del quorum di validità previsto per ciascun organo;
- determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi di lista ottenuti dalla lista stessa. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi riportati dal singolo nominativo più la cifra elettorale della lista di appartenenza.

4. Per l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... tante volte quanto è il numero dei rappresentanti da eleggere nel consiglio dei corsi di studio aggregato e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista, avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. La commissione, dichiara eletti quei candidati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, i candidati che precedono nell'ordine di lista.

5. Nei consigli dei corsi di studio nei quali la rappresentanza è espressa con il sistema del voto maggioritario, la commissione elettorale centrale, previa verifica del raggiungimento del quorum di validità per ciascun organo, dichiara eletti quei candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso dei consigli dei corsi di studio aggregati la commissione dichiara eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze è dichiarato eletto il più giovane accademicamente, in riferimento all'università. In caso di ulteriore parità, è dichiarato eletto il più giovane di età.

Articolo 59 – Rappresentanza nel Nucleo di valutazione

1. Nella prima seduta utile dopo l'insediamento, il consiglio degli studenti è convocato per eleggere il rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione individuato tra coloro che hanno i requisiti di cui all'articolo 45, commi 2 e 3.

2. Alle operazioni di voto sovrintende una commissione formata da tre componenti il consesso, tra cui il presidente e il segretario dell'organo. Nel corso delle operazioni elettorali, la commissione è supportata da personale degli uffici amministrativi.

3. La votazione ha luogo a scrutinio segreto e voto limitato. A tal riguardo la commissione di cui al comma precedente deve adottare ogni misura necessaria per garantire il rispetto della segretezza del voto. I componenti della commissione procedono per ciascun elettore alla consegna di una scheda preventivamente predisposta sulla quale egli esprime una sola preferenza, trascrivendo nell'apposita riga tracciata, il nome e cognome o il solo cognome del candidato prescelto. Al momento del deposito della scheda votata da parte dell'elettore nell'apposita urna, la commissione attesta su un registro l'avvenuta votazione, apponendo una sigla in corrispondenza del nominativo dell'elettore.
4. terminate le operazioni di voto, la commissione procede alle operazioni di scrutinio, di cui redige un verbale.
5. La votazione è valida purché abbia votato almeno la maggioranza degli aventi diritto.
6. Risulta eletto colui che abbia riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze sarà dichiarato eletto il candidato iscritto da minor tempo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

Articolo 60 – Mandato

1. Il mandato delle rappresentanze di cui al presente Capo dura due anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.
2. In caso di ripetizione delle votazioni di cui all'articolo 54, comma 2, gli eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato delle altre componenti rappresentative già elette.

Articolo 60 bis - Corsi di nuova istituzione

1. Qualora nel biennio corrispondente ad un mandato sia istituito un nuovo corso di studio, gli studenti rappresentanti nel consiglio di dipartimento di afferenza del corso, entro il 31 gennaio successivo al suo insediamento, designano, tra gli studenti iscritti al corso stesso, una rappresentanza studentesca in conformità a quanto previsto dall'articolo 34, comma 3 dello Statuto di Ateneo. Nel caso di assenza di rappresentanti in carica nel consiglio di dipartimento, tale compito viene assolto dai rappresentanti nel relativo consiglio di scuola, ove presente, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consiglio degli Studenti.
2. Il mandato dei rappresentanti di cui al precedente comma dura fino alla scadenza del mandato della altre rappresentanze studentesche già in carica.

Articolo 61 – Incompatibilità

1. Le cariche di membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono fra loro incompatibili. Lo studente che viene eletto in entrambi i consessi dovrà esercitare l'opzione per l'uno o l'altro organo entro tre giorni dalla proclamazione, pena la decadenza dalla nomina in entrambi gli organi.
2. Le cariche di cui al comma 1 sono inoltre incompatibili con la carica di componente nel Nucleo di valutazione dell'ateneo nonché con ogni altra carica prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera s) della legge n. 240/2010.

Articolo 62 – Decadenza dalla carica e sostituzioni

1. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 13 del Capo I del presente Titolo, la carica è attribuita al candidato che nella medesima lista segue in graduatoria l'ultimo eletto; in mancanza di quest'ultimo, il posto è attribuito ad una delle altre liste secondo l'ordine dei quozienti. Costituisce inoltre motivo di decadenza dalla carica di rappresentante in senato accademico ed in consiglio di amministrazione la mancata partecipazione con regolarità alle sedute dell'organo secondo quanto previsto dall'articolo 94 del Capo I del Titolo III del presente regolamento. Limitatamente ai consigli dei corsi aggregati, i rappresentanti degli studenti non decadono dalla carica nel caso in cui trasferiscono la propria iscrizione ad un altro corso di studio facente parte della stessa aggregazione. Limitatamente al nucleo di valutazione, la carica non è attribuita ai non eletti bensì si procede a nuove elezioni, secondo quanto predisposto all'articolo 59.

2. Il mandato del nuovo rappresentante dura fino alla conclusione del mandato interrotto.
3. Se non vi sono altri candidati disponibili, anche di altra lista, il Rettore indice nuove elezioni suppletive, salvo che la *vacatio* si verifichi negli ultimi dodici mesi di durata del mandato e purché ne sia data tempestiva comunicazione all'ufficio dell'amministrazione competente. Le elezioni suppletive si svolgono, di norma, nei periodi marzo-aprile e ottobre-novembre.
4. Allo studente che, rivestendo la carica di rappresentante in uno o più organi, incorra nell'istituto della decadenza secondo quanto previsto nella normativa di Ateneo, non è applicata la norma di cui precedente articolo 13 qualora l'interessato proceda, entro 30 giorni dalla decadenza stessa, con una nuova immatricolazione/iscrizione; tale eccezione è limitata alla rappresentanza negli organi compatibili con la nuova immatricolazione/iscrizione.

Articolo 63 – Reclami

1. I reclami concernenti le operazioni elettorali devono essere presentati alla commissione elettorale centrale entro il termine di tre giorni lavorativi dall'atto conclusivo della fase del procedimento elettorale cui si riferiscono, salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 10.
2. I termini per i reclami decorrono dalla data in cui gli atti conclusivi sono resi pubblici secondo le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
3. La Commissione decide nei tre giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento, dandone immediata notificazione all'interessato.
4. Avverso le decisioni della commissione è ammesso, entro tre giorni dal ricevimento delle stesse, ulteriore ricorso al rettore, il quale decide in via definitiva nei sette giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento.
5. Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alle conseguenti nomine, gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse.